



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 14 del 16/02/2024

Oggetto: **ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **19.00** nella Sala della Rocca, in sessione ORDINARIA e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di SINDACO.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

TORELLI FAUSTO	Presente
TERENZIANI ELENA	Presente
FERRETTI PAOLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente
CATELLANI SABINE	Presente
CRISPINO CARMINE	Ass. giust.
ZAVARONI CATERINA	Presente
EUFEMI MARCO	Assente
GULISANO LUCA	Presente
GRISENDI SONIA VIVIANA	Presente
RABAGLIA ELISABETTA	Ass. giust.
TURRINI CINZIA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Presente
MONTANARI ELENA	Assente
FIorentino MASSIMILIANO	Presente
ELEFANTI DANIELE	Presente
ROCCA LUIGI	Assente

Ne risultano presenti n.**12** e assenti n. **5**

Assessori non Consiglieri:

DIECI ROBERTA	Presente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente

Assiste il Dott. **IACCHERI ELISA** VICE SEGRETARIO del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'Assessore Ferri per l'illustrazione.

L'ASSESSORE STEFANO FERRI espone il punto.

"Questo è il primo dei temi più importanti, ma lo smarcheremo in tempi abbastanza brevi. Dopo una lunga riflessione maturata all'interno della Giunta si è deciso, anche per quest'anno, di non toccare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria che restano pari pari quelle dello scorso anno. Ricordo che l'Imposta Municipale Propria non si paga sulla prima casa, a meno che si tratti di fabbricati particolari A1 A8 A9 e comunque anche gli A1 A8 A9, che non sono frequentissimi, hanno l'aliquota molto agevolata 0,55%, così come hanno lo 0,55% i fabbricati abitativi degli IACP, o enti di edilizia residenziale pubblica che hanno le stesse finalità degli IACP. 0,55% è uno dei più bassi di tutto il territorio provinciale sugli immobili abitativi a canone concertato. Ecco su questo vorrei fare una piccola digressione. L'intendimento nostro è stato quello di favorire l'incontro di locatore e conduttore, proprietario ed inquilino su dei livelli di canone che possono essere definiti congrui, accettabili e praticabili. Il Comune ha voluto fare la sua parte con un'aliquota che è tra le più basse in tutto il panorama della nostra Provincia. Le altre: 0,10% quella dell'Agricoltura, 0,96% C1 D6 e D8, 0,98% per C3 C4 D2 D3, poi D1 e D7 capannoni all' 1% , 1,02% gli uffici di studi privati, A10 Aree fabbricabili, 1,05 % istituti di credito cambio assicurazione, 1% è un residuale dove è compreso tutto quello che non c'è nelle altre categorie. Volevo mettere in evidenza, anche con riferimento a quelle che sono le agevolazioni, che non ne abbiamo tolte neanche una: da quella delle persone che purtroppo sono presso case di riposo che comunque si trovano esentati dal tributo, a quello delle imprese edili, via via tutto quanto è stato riproposto, credo che sia stata fatta una bella operazione. Nel senso che oggettivamente mantenere aliquote su questo livello secondo me è un ottimo livello".

IL CONSIGLIO COMUNALE**RICHIAMATI:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- Il D.L. 201/2011 art. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge. n. 160 del 27/12/2019 - art. 1, commi 738 e seguenti - con la quale - a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC - Imposta comunale unica - di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta municipale propria (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

TENUTO CONTO specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

1. il comma 740 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
2. la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
3. le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
4. il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/02/2023 "Bilancio armonizzato 2023/2025 e documentazione connessa - esame ed approvazione" con la quale era stata confermata la deliberazione n. 20 del 30/05/2022 di approvazione delle Aliquote IMU anno 2022 a riconferma di dette aliquote anche per l'anno 2023;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 con le stesse aliquote stabilite per l'anno 2023 come da **Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICORDATO che:

5. il comma 756, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: "A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato";

6. il comma 757, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";
7. il comma 767, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: "Le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";
8. il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...";
9. il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRESO ATTO CHE il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 2020 stabilisce che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio

dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”;

RICHIAMATE:

- la Risoluzione n. 1/DF del 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che chiarisce la portata del comma 757, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, in merito alla vigenza o meno già per l'anno 2020 dell'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote secondo un'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, precisando che solo dall'anno 2021 - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto richiamato dal comma 756 - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- la risoluzione n. 7/DF del 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fornisce chiarimenti in ordine all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente deliberazione con Parere allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13

VOTI FAVOREVOLI - N. 9

VOTI CONTRARI - N. 0

VOTI ASTENUTI -N. 4 Consiglieri **Gabriele Delmonte del Gruppo LEGA PER SALVINI PREMIER, Luigi Rocca, Massimiliano Fiorentino e Daniele Elefanti del Gruppo VIVIAMO MONTECCHIO**

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI CONFERMARE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 con le stesse aliquote stabilite per l'anno 2023 come da **Allegato A)**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DISPORRE:

la pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Comune;

l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI DARE ATTO ALTRESI' che la presente deliberazione di aliquote IMU sarà valida anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione stante la necessità di provvedere;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13

VOTI FAVOREVOLI - N. 9

VOTI CONTRARI - N. 0

VOTI ASTENUTI -N. 4 Consiglieri **Gabriele Delmonte del Gruppo LEGA PER SALVINI PREMIER, Luigi Rocca, Massimiliano Fiorentino e Daniele Elefanti del Gruppo VIVIAMO MONTECCHIO**

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 14 del 16/02/2024

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
TORELLI FAUSTO
F.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Dott. IACCHERI ELISA
F.to digitalmente

ALL. A)

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2024

<p><u>0,55 %</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale intese esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esclusioni</u></p> <p><u>PER</u> <u>ABITAZIONI</u> <u>PRINCIPALI</u> <u>ED</u> <u>EQUIPARATE</u> <u>ESCLUSE</u> <u>LE</u> <u>CATEGORIE</u> <u>A1, A8, A9</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono senti dall'imposta le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p>

	<p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u></p> <p>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><u>0,55 %</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI (IACP)</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,55 %</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998).</p> <p>Ai fini dell'applicazione di tale aliquota agevolata, dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune, corredato da copia del contratto di locazione, entro il 31 dicembre dell'anno di inizio del contratto di affitto o, comunque, dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione.</p> <p><i>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'Ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione nella sezione "TRIBUTI" del sito dell'Ente.</i></p>
<p><u>0,96 %</u></p>	<p>Immobili classificati C/1, D/6, D/8 e TERRENI AGRICOLI (se non posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola).</p>
<p><u>0,98 %</u></p>	<p>Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3.</p>

<u>1,02 %</u>	Uffici e studi privati (A/10).
<u>1,05 %</u>	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5).
<u>1,02 %</u>	<u>AREE FABBRICABILI.</u>
<u>1,00 %</u>	Immobili classificati D/1 e D/7 .
<u>0,10 %</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'annotazione di ruralità nel certificato catastale (visura).
<u>ESENTI</u>	<u>BENI MERCE</u> , e cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
<u>1,00 %</u>	<p><u>ALiquota Ordinaria Per:</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti, ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché a quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p>

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
REVISORE UNICO DOTT.SSA CARLA CHIESA
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N. 97/2024

Oggetto: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE

PREMESSA

La legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738, abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che recita testualmente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

Analisi della documentazione

Il Revisore Unico Carla Chiesa, presso il suo studio in Codigoro (Fe), ha ricevuto in data 08/02/2024, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024.

Il revisore verifica che, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Il Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti Locali al 15/03/2024;

Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU è stato approvato dal Comune di Montecchio Emilia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 02/02/2024, si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024/2026 e dei relativi allegati, dando che lo stesso è stato redatto tenendo conto dell'invarianza delle aliquote dei tributi locali rispetto al 2023, confermando, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022 e confermate anche per l'anno 2023.



CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2024 - approvazione"

Rilevato e considerato che la proposta di delibera di Consiglio Comunale e le aliquote come da allegato A) alla proposta di deliberazione, rispettano:

- principio della coerenza
- I principi di semplificazione
- I principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema di riscossione
- Gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2024-2026

Rilevato che l'Ente intende procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il termine previsto dal comma 767 dell'unico articolo della Legge 160/2019.

Preso atto che le aliquote approvate col presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024.

Visto il D.lgs 267/00;

Vista la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Il revisore
esprime parere favorevole**

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2024 - approvazione"

Codigoro, 08/02/2024

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Carla Chiesa



Oggetto: **ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE**

Parere del Responsabile del Settore II - Tributi proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 08-02-2024

Il Responsabile del Settore
Stefania Smania
F.to digitalmente

Note:

Oggetto: **ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER
L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE**

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla
regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 09-02-2024

*Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stefania Smania
F.to digitalmente*

Note:

DELIBERA N. 14 DEL 16/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2024.

Montecchio Emilia, il 04-03-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Iaccheri Elisa
F.to digitalmente